

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2235

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, DIPAOLO, PERRICONE e COLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1990

Tutela penale del risparmio

ONOREVOLI SENATORI. – Il crescente peso delle attività finanziarie nel processo di sviluppo economico del Paese, le profonde trasformazioni in corso nel sistema finanziario e creditizio e la presenza sul mercato di nuove categorie di operatori la cui attività è andata ad affiancarsi, e talvolta a sovrapporsi, a quella svolta dagli enti creditizi, impongono di porsi concretamente il problema della tutela giuridica del risparmiatore-investitore, che rappresenta, nella maggioranza dei casi, la «parte debole» di questa nuova tipologia di rapporti che vengono a realizzarsi.

È una salvaguardia che deve assicurare la tutela da comportamenti scorretti, o peggio ancora fraudolenti, da parte degli operatori finanziari e degli intermediari in particolare, fermo restando a carico dell'investitore

il rischio – di differente intrinseca intensità, a seconda del contenuto dell'operazione finanziaria prescelta – legato all'alea della previsione dei fatti economici, che peraltro dovrà essere affrontata con altri strumenti nell'ottica della trasparenza del mercato.

È indirizzo costante della tradizione e del pensiero repubblicano il sostegno e la convinzione della validità della libera iniziativa economica, tuttavia temperata con la difesa dei diritti dei singoli e con l'attività operativa delimitata da regole certe. Convinti sostenitori dell'indirizzo, affermatosi dall'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 in poi, che l'attività creditizia costituisce esercizio di impresa e che quindi rientra nell'ambito del diritto privato, i Repubblicani rilevano da tempo il vuoto

legislativo che si è creato con l'affermarsi di tale indirizzo ed intendono intervenire per tutelare penalmente con disposizioni di carattere sanzionatorio il risparmio la cui difesa, così come la sua funzione, essi ritengono valore fondamentale.

È in questo contesto che i sottoscritti senatori repubblicani sottopongono all'esame del Parlamento il presente disegno di legge, di seguito descritto, indirizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

a) approntare strumenti penali dissuasivi nei confronti della sempre facile «tentazione» di distorcere l'uso e la destinazione del risparmio fiduciosamente consegnato dai risparmiatori-investitori;

b) predisporre una serie minimale di regole *standard* di comportamento a cui debbano attenersi gli operatori finanziari con particolare riferimento agli intermediari finanziari non bancari.

La rapida approvazione di questo provvedimento è resa ancor più necessaria dalla progressiva riduzione dell'investimento finanziario delle famiglie italiane legato al deposito bancario; i flussi destinati a depositi bancari sono scesi nel quinquennio 1984-1988, sul totale delle attività finanziarie delle famiglie, dal 27,2 per cento al 25,1 per cento, al 19,6 per cento, al 18,1 per cento e al 17,6 per cento, mentre di conseguenza la consistenza complessiva è crollata dall'apice dell'oltre 55 per cento della fine del 1977 all'odierno 25-26 per cento.

A fronte di siffatta evoluzione, il nostro ordinamento contrappone un sistema bancario, oggetto in ogni suo atto di penetrante attività di vigilanza, a tutto un insieme di altri intermediari «tipizzati» soltanto in alcune isole non coordinate quali le società fiduciarie, che lo sono solo parzialmente, considerato che il relativo quadro normativo risale ad oltre un cinquantennio, e i fondi comuni di investimento mobiliare, oggetto della legge n. 77 del 1983.

Si è invece ancora nella fase dell'elaborazione parlamentare per la regolamentazione delle società di intermediazione mobiliare, dei fondi comuni chiusi e delle società

di investimento immobiliare. Tutto il resto è ignoto all'ordinamento settoriale.

Ma anche dando per scontata la definitiva approvazione delle predette leggi, residuerà pur sempre una vasta area di intermediazione di varia tipologia, suscettibile di allargamento per effetto di probabili nuove iniziative; si rende pertanto necessario imporre la disciplina «di chiusura» offerta dal capo III del presente disegno di legge.

Occorre stabilire una standardizzazione minimale, che è viceversa oggi largamente carente, delle eventuali meno severe discipline, nel frattempo prescritte, o ancora da prescrivere, a determinate categorie di intermediari.

Diversa è la funzione del capo II, dedicato all'intermediazione bancaria.

Si è già rilevato che quest'ultima è iper-normata. Si rende nondimeno necessario:

apportare aggiornamenti, sempre nell'ottica del risparmio bancario (che è per definizione, e tale deve rimanere, il «più fiduciario»), a talune disposizioni contenute nella legge bancaria del 1936, che, pur ancora valida nell'impianto complessivo e specialmente nella parte che attribuisce le funzioni di vigilanza alla Banca d'Italia, accusa però qualche scompenso in certe aree precettive;

chiarire definitivamente ed incontrovertibilmente, attraverso la via legislativa, che l'impresa-banca, a qualsiasi categoria giuridica possa appartenere, è entità di diritto privato, malgrado la rilevanza costituzionale del risparmio e dell'esercizio del credito.

A quest'ultimo effetto non si sono sinora evidentemente rivelati bastevoli il «carattere d'impresa» sancito nel 1985 dalle disposizioni attuative della prima direttiva comunitaria in materia creditizia, nè un prevalente orientamento conforme delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, se è vero che, ancora nel maggio del 1988, una sezione penale del medesimo consesso ha, malgrado tutto, qualificato l'operatore bancario come incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale.

Per quanto opportuna, la «privatizzazione» dell'impresa bancaria comporta, come già ampiamente rilevato in giurisprudenza e in dottrina, che agli operatori del settore non possano più in alcun caso applicarsi le ipotesi di reato tipiche della pubblica amministrazione (peculato e malversazione), mentre le fattispecie non pubblicistiche (truffa e appropriazione indebita) appaiono, nelle attuali formulazioni, inadeguatamente presidiate da sanzioni, per poter realisticamente fronteggiare il pericolo di allentanti distorcimenti del credito da parte degli operatori medesimi.

Di qui le soluzioni offerte dal presente disegno di legge, consistenti nell'aggravare i reati di truffa e di appropriazione indebita ove commessi in connessione ad una banca o ad un altro intermediario finanziario in genere, nell'aggravare il reato di «mancato bancario» rispetto alle abbastanza blande previsioni dell'articolo 95 della legge bancaria, e nell'introdurre, come anche richiesto dalla Banca d'Italia in un documento indirizzato alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, lo speculare e specifico reato di «concessione fraudolenta di credito».

* * *

Il testo del disegno di legge si compone di 19 articoli.

L'articolo 1 introduce disposizioni volte ad elevare le pene nei casi in cui i delitti della truffa (articolo 640 del codice penale) e dell'appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale) vengano commessi ai danni di un ente creditizio o di un altro intermediario finanziario, dovendosi per la definizione di quest'ultimo fare riferimento alle attività indicate nell'articolo 10.

Nel caso della truffa viene assicurata una tutela pari alle ipotesi aggravate già previste nel secondo comma dell'articolo 640, con il corollario della perseguibilità d'ufficio. Con riguardo all'appropriazione indebita, viene inserita una nuova ipotesi, punita nella medesima misura della truffa ed anch'essa perseguibile d'ufficio.

La particolare severità, qui postulata, trova la sua ragione nell'esigenza che gli averi dei risparmiatori e degli investitori, affidati fiduciarmente alle istituzioni creditizie e finanziarie, siano rigorosamente protetti a fini di tutela dell'ordine pubblico economico.

L'articolo 2, introduttivo della sezione del provvedimento dedicata all'intermediazione bancaria, è meramente definitorio.

L'articolo 3 intende porre definitivo rimedio e termine alle sopra ricordate persistenti oscillazioni giurisprudenziali, mediante l'inequivoca «privatizzazione» degli atti e degli «attori» dell'impresa-banca, così come definita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985, attuativo della prima direttiva comunitaria in materia creditizia (77/780/CEE).

Gli articoli dal 4 al 9 apportano i ritocchi resisi necessari ad alcune norme della legge bancaria che, contenendo - a differenza di altre - precetti anziché principi, non sono potute sfuggire, malgrado la bontà complessiva dell'impianto della legge, ad effetti di obsolescenza.

In particolare, l'articolo 4 rimodella la delicata, e potenzialmente insidiosa, tematica delle obbligazioni contratte dagli esponenti bancari in contropartita agli enti creditizi di appartenenza (nonché, in considerazione dell'intervenuta diffusione dei gruppi bancari, con gli enti creditizi componenti del proprio gruppo); stabilisce più chiaramente la nullità, in ogni caso, delle obbligazioni indebitamente contratte; elimina - nell'ottica del processo in corso di omogeneizzazione delle categorie bancarie - gli ormai antistorici rinvii ad ordinamenti settoriali.

Allo stesso tempo, a presidio della natura particolarmente fiduciaria dell'istituzione creditizia, aggiunge il valore dell'obbligazione indebita alle pene già previste dall'ordinamento civilistico a generale carico degli esponenti societari che contraggono prestiti con le entità del proprio gruppo.

L'articolo 5 riordina e razionalizza la materia delle sanzioni pecuniarie stabilite a carico degli esponenti bancari a seguito

della violazione delle disposizioni della legge bancaria o di quelle, conseguenti, emanate in via generale o in via particolare dall'autorità di vigilanza.

Sugli originari importi, già insufficientemente rivalutati in termini effettivi nel trascorso cinquantennio sulla base delle disposizioni generali per l'aggiornamento delle sanzioni amministrative, si è inoltre riverberato l'effetto della legge n. 114 del 1986 che, nel penalizzare l'inosservanza ai nuovi obblighi di comunicazione ai fini della vigilanza consolidata sugli enti creditizi, ha centuplicato, da lire 100.000 a lire 10.000.000, il massimo delle sanzioni soltanto per una parte delle violazioni, elevandone altresì il minimo da lire 4.000 a lire 100.000.

È invece rimpasto l'irrealistico livello massimo di lire 4.000-10.000 per le penalità a carico dei sindaci, dei commissari straordinari e dei liquidatori degli enti creditizi.

Soltanto l'attuale irrazionalità del sistema può spiegare - per prendere solo un caso fra i tanti - l'assurdità di un decreto del 20 marzo 1987 che prendendo in esame una serie di gravi irregolarità (mancata iscrizione di sofferenze; errori nelle segnalazioni di vigilanza e alla centrale dei rischi) di una banca, ne sanzionava il presidente (recidivo) con lire 40.000, gli altri amministratori con lire 10.000, il direttore (recidivo) con lire 340.000 e i sindaci (anch'essi recidivi) con lire 40.000!

Si è considerato pertanto in questa sede di allineare tutte le ipotesi di sanzione nella realistica ed adeguata fascia di lire 500.000-10.000.000, con la sola eccezione delle Casse rurali e artigiane per le quali, tenuto conto del particolare ruolo mutualistico, si immagina un abbattimento alla fascia di lire 200.000-2.000.000.

L'articolo 6 contiene precisazioni di natura formale.

L'articolo 7 eleva le pene per violazione del segreto d'ufficio relativo a notizie, informazioni e dati riguardanti gli enti creditizi nelle modalità definite dall'articolo 10 della legge bancaria. Tale violazione è

attualmente equiparata unicamente alla divulgazione di notizie sociali riservate (articolo 2622 del codice civile), mentre è opportuno allineare le pene a quelle previste dall'articolo 326 del codice penale per le rivelazioni di segreti d'ufficio (reclusione da sei mesi a tre anni, perseguibilità d'ufficio; ipotesi colposa punita con la reclusione fino ad un anno).

L'articolo 8 colpisce la duplice e simmetrica forma tipica di frode nella concessione del credito, attuata rispettivamente dal cliente della banca (quando ottiene fido fornendo informazioni false) e dagli amministratori e dipendenti di ogni grado della banca stessa (quando concedono o fanno concedere fido sulla base di informazioni false).

Il comma 1 riscrive l'articolo 95 della legge bancaria (cosiddetto mendacio bancario), specialmente elevando le pene a livelli più realistici e per così dire «concorrenziali» con l'ipotesi aggravata di truffa effettuata con altri mezzi a danno di una banca, come introdotta dall'articolo 1 del presente provvedimento.

Il comma 2 introduce nella legge bancaria un nuovo articolo, il 95-bis, destinato a colpire, come ovvio ancora più gravemente, l'infedeltà bancaria, che rappresenta probabilmente - come l'esperienza insegna - la fattispecie più pericolosa per la sicurezza del risparmio e per l'ordinata allocazione del credito.

Entrambi i casi prevedono altresì una multa commisurata alla grandezza del fido indebitamente ottenuto o concesso, nonché la punibilità del reato colposo.

L'articolo 9 è di mero coordinamento.

L'articolo 10 definisce gli intermediari finanziari non bancari, soggetti alle successive disposizioni, con riferimento alle attività di «banca universale» identificate in sede comunitaria e beneficiarie del mutuo riconoscimento (ma con l'eccezione, naturalmente, degli enti creditizi, che effettuano congiuntamente le attività numeri 1 e 2), incluse nell'elenco allegato alla recentissima direttiva 89/646/CEE, che qui si riproduce:

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
2. Operazioni di prestito (¹)
3. *Leasing* finanziario
4. Servizi di pagamento
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, *travellers cheques*, lettere di credito)
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma.
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, eccetera);
 - b) cambi;
 - c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - e) valori mobiliari.
8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi.
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese.
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*.
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni.
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari.
13. Servizi di informazione commerciale.
14. Locazione di cassette di sicurezza.

(¹) Comprende in particolare:

- credito al consumo
- credito con garanzia ipotecaria
- *factoring*, cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*
- credito commerciale (compreso il *forfaiting*)

Gli articoli 11 e seguenti stabiliscono una serie contenuta di norme minimali, penalmente sanzionate, volte a reprimere comportamenti degli intermediari, che si appalesano particolarmente insidiosi nei confronti dei legittimi interessi della clientela.

Così, l'articolo 11 vieta le due esplicitazioni del negativo fenomeno del conflitto di interesse:

a) la proposta e la conclusione, a meno di esplicito e preventivo assenso da parte del cliente, delle operazioni nei confronti delle quali l'intermediario non si trova in condizione di indipendenza;

b) lo scambio di informazioni o di responsabilità di gestione fra le diverse branche di un intermediario polifunzionale o fra le diverse aziende di un gruppo polifunzionale di intermediari.

Ad ulteriore tutela del cliente, sono annullabili su sua richiesta i contratti conclusi in violazione delle suddette precauzioni.

L'articolo 12 rende più stringente il segreto professionale che deve essere osservato dagli intermediari finanziari, raddoppiando le pene rispetto all'articolo 622 del codice penale; stabilisce inoltre una sanzione pecuniaria proporzionale al numero dei clienti di un intermediario portati da quest'ultimo a conoscenza di terzi, così da cercare di stroncare il malcostume del «commercio» degli indirizzari.

L'articolo 13 affronta un malvezzo dei più pericolosi fra quelli proposti dalla realtà finanziaria: ogni caso di *crack* è infatti puntualmente accompagnato dalla tardiva constatazione della perduta identificabilità dei valori di pertinenza dei singoli clienti, se non addirittura della «confusione» fra i valori dei clienti e quelli, magari inesistenti, dell'intermediario.

Oltre alla pena detentiva, quella pecuniaria è opportunamente commisurata all'ammontare dei valori «confusi».

Gli articoli 14 e 15 sanzionano l'abusivismo e la violazione delle regole di vigilanza, in tutti i casi nei quali l'intermediario deve essere, in forza di legge, autorizzato ad esercitare e sottoposto a controllo pubblico.

L'articolo 16 rende l'intermediario responsabile solidalmente con l'intera catena dei sub-intermediari di varia natura, che lo collegano, fino al momento della stipula del contratto, con il mercato. Lo scopo è di smantellare quella diffusa «irresponsabilità», che nei fatti oggi rende spesso difficile al cliente la difesa delle proprie ragioni circa la qualità del prodotto finanziario contrattato.

L'approvazione di questa norma dovrebbe anche sortire l'effetto indiretto, ma strategicamente rilevante, di indurre gli offerenti dei servizi finanziari a scegliere con maggiore oculatezza i propri tratti.

L'articolo 17 definisce un complesso, particolarmente affliggente dal punto di vista professionale, di pene accessorie.

L'articolo 18 punisce il reato commesso all'estero a danno di un cittadino italiano, con un principio che è particolarmente importante in vista del mercato unico dei capitali.

Infine, l'articolo 19 sottrae all'ordinario fallimento gli intermediari insolventi, sottoponendoli viceversa alla procedura della liquidazione coatta. Quest'ultima è senza dubbio più tutelante per i clienti-creditori, anche per la possibilità, stabilita nel comma 2, di «attrarre» nella procedura stessa le imprese collegate, analogamente a quanto già avviene nel campo delle società fiduciarie.

La liquidazione viene disposta e condotta dall'organo di vigilanza eventualmente preposto dalla legge o, in caso di mancanza, dal Ministero di grazia e giustizia.

* * *

Onorevoli senatori, i proponenti del presente disegno di legge confidano di avere rappresentato con sufficiente chiarezza l'indifferibilità dell'adozione del corpo di norme volto alla salvaguardia giuridica del risparmio affidato dalla comunità nazionale alle banche ed agli altri intermediari finanziari, nel pieno e doveroso rispetto della libertà e flessibilità imprenditoriale di questi ultimi.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. - Modifiche al codice penale

CAPO II - INTERMEDIAZIONE BANCARIA

Articolo 2. - Definizione

Articolo 3. - Qualificazione giuridica

Articolo 4. - Obbligazioni degli esponenti bancari

Articolo 5. - Pene pecuniarie

Articolo 6. - Disposizioni penali

Articolo 7. - Segreto d'ufficio

Articolo 8. - Frode nel credito

Articolo 9. - Denuncia

CAPO III - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA

Articolo 10. - Ambito di applicazione

Articolo 11. - Conflitti di interesse

Articolo 12. - Segreto professionale

Articolo 13. - Confusione dei valori

Articolo 14. - Esercizio abusivo

Articolo 15. - Vigilanza

Articolo 16. - Responsabilità solidale

Articolo 17. - Pene accessorie

Articolo 18. - Territorialità

Articolo 19. - Liquidazione

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI COMUNI****Art. 1.**

(Modifiche al codice penale)

1. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se il fatto è commesso a danno di un ente creditizio o di un altro intermediario finanziario».

2. Il terzo comma dell'articolo 646 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività creditizia o finanziaria, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila a lire 3 milioni.

Si procede d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze previste dai capoversi precedenti o indicate nei numeri 7) e 11) dell'articolo 61».

CAPO II**INTERMEDIAZIONE BANCARIA****Art. 2.**

(Definizione)

1. Agli effetti del presente capo, la dizione «legge bancaria» indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come successivamente modificato e integrato.

Art. 3.

(Qualificazione giuridica)

1. L'attività creditizia, come definita nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, ha natura privata, indipendentemente dalla natura giuridica degli enti che la esercitano.

2. Nell'esercizio della predetta attività, gli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti, commissari, liquidatori e membri degli organi di sorveglianza degli enti creditizi non sono pubblici ufficiali, nè incaricati di pubblico servizio.

Art. 4.

(Obbligazioni degli esponenti bancari)

1. L'articolo 38 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - 1. Gli amministratori, direttori, commissari, liquidatori e membri degli organi di sorveglianza degli enti creditizi non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura con l'ente di appartenenza ovvero con un ente creditizio collegato e controllato, se non previa l'unanime deliberazione del consiglio di amministrazione o, nel caso di enti sottoposti ad amministrazione straordinaria o a liquidazione, degli altri commissari e il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di sorveglianza di ciascuno degli enti suddetti.

2. Le obbligazioni contratte in violazione delle disposizioni del comma precedente sono nulle.

3. È abrogata ogni contraria o diversa disposizione».

2. L'articolo 65 della legge bancaria è abrogato.

3. L'articolo 93 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - 1. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 38 sono puniti a norma del primo comma dell'articolo 2624

del codice civile; la multa è in ogni caso aumentata del valore dell'obbligazione indebitamente contratta».

Art. 5.

(Pene pecuniarie)

1. L'articolo 87 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - 1. L'inosservanza di ciascuna delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è sanzionata con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 10 milioni.

2. Le pene pecuniarie sono inflitte agli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti, commissari e liquidatori che hanno commesso le infrazioni; gli enti creditizi di appartenenza ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare l'azione di regresso verso i responsabili».

2. La pena pecuniaria prevista nell'articolo 88 della legge bancaria è elevata nel minimo a lire 500 mila e nel massimo a lire 10 milioni.

3. Le pene pecuniarie previste nell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle Casse rurali e artigiane, approvato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modifiche e integrazioni, sono elevate nel minimo a lire 200 mila e nel massimo a lire 4 milioni.

Art. 6.

(Disposizioni penali)

1. L'articolo 92 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - 1. Le disposizioni contenute nei capi I, II, e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano anche agli amministratori, dirigenti, commissari, liquidatori e membri degli organi di sorveglianza degli enti creditizi non costituiti in forma societaria».

2. È abrogato l'articolo 43 del testo unico delle leggi sulle casse rurali a artigiane,

approvato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

(Segreto d'ufficio)

1. L'articolo 94 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - 1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 è punita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 326 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo».

Art. 8.

(Frode nel credito)

1. L'articolo 95 della legge bancaria è sostituito dai seguenti:

«Art. 95. - 1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire 50 milioni chi, al fine di ottenere concessione di credito per sè o per altri ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito è stato precedentemente concesso, fornisce ad un ente creditizio notizie o dati incompleti o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti comunque interessati alla concessione o al mutamento suddetti.

2. Se il credito è stato ottenuto, la multa è aumentata in ogni caso della metà del credito medesimo.

3. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 15 milioni se il fatto è commesso con colpa».

2. Dopo l'articolo 95 della legge bancaria è inserito il seguente:

«Art. 95-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa fino a lire 100 milioni gli amministratori, dirigenti, dipendenti e commissari di un ente creditizio che, al fine di concedere

o fare concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito è stato precedentemente concesso, omettono di segnalare notizie o dati di cui sono a conoscenza ovvero utilizzano notizie o dati incompleti o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti comunque interessati alla concessione o al mutamento suddetti.

2. Se il credito è stato concesso, la multa è aumentata in ogni caso del valore del credito medesimo.

3. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 25 milioni se il fatto è commesso con colpa».

Art. 9.

(Denuncia)

1. L'articolo 97 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - 1. La denuncia all'autorità giudiziaria dei reati indicati negli articoli 92, 93, 94, 95, 95-bis e 96 è obbligatoria per la Banca d'Italia e per gli enti creditizi interessati».

CAPO III

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA

Art. 10.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a chiunque esercita una o più delle attività incluse nell'elenco allegato alla seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 15 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, con l'esclusione degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come successivamente modificato e integrato.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente capo.

3. Restano peraltro salve le disposizioni contenute in altre leggi che prevedono, per determinate categorie di intermediari, pene più gravi nel massimo per le violazioni contemplate nei successivi articoli.

Art. 11.

(Conflitti di interesse)

1. È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda pari alla metà del valore dell'operazione l'intermediario che, senza comunicarlo, propone un'operazione nei rispetti della quale non si trova in condizione di indipendenza.

2. È punito con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa pari al valore dell'operazione l'intermediario che, senza avere avuto il preventivo assenso scritto del cliente per mezzo di esplicita clausola aggiuntiva, conclude un'operazione nei rispetti della quale non si trova in condizione di indipendenza.

3. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa pari al doppio del valore dell'operazione l'intermediario che, non trovandosi in condizione di indipendenza ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti, fornisce al cliente informazioni incomplete o non veritiere sulla natura e sull'estensione dei propri interessi nell'operazione medesima.

4. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 100 milioni l'intermediario che, esercitando più di una delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 10, consente che si verifichi uno scambio di informazioni e di responsabilità di gestione fra coloro che operano nelle varie attività. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a lire 25 milioni se il fatto è commesso con colpa.

5. Ai fini delle disposizioni del comma 4, con la dizione intermediario si intende

anche un insieme di intermediari reciprocamente collegati da rapporti, anche indiretti, di partecipazione al capitale o facenti capo, anche indirettamente, ad un medesimo gruppo azionario.

6. Il contratto concluso in violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 ovvero con un intermediario che viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è annullabile su richiesta del cliente.

Art. 12.

(Segreto professionale)

1. Il secondo comma dell'articolo 622 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da un intermediario finanziario.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza prevista nel comma precedente».

2. Fuori dalle previsioni di cui al comma precedente e salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la sanzione pecuniaria di lire 5 milioni, aumentata di una somma corrispondente all'importo di lire diecimila per ciascun nome, l'intermediario che porta a conoscenza di terzi i nomi dei propri clienti.

Art. 13.

(Confusione dei valori)

1. È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa pari al valore dei beni che hanno formato oggetto della confusione l'intermediario che consente la confusione del denaro, dei valori e delle altre cose proprie con quelle dei clienti, ovvero fra quelli dei clienti medesimi.

2. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa pari ad un quarto del valore dei suddetti beni, se il fatto è commesso con colpa.

Art. 14.

(Esercizio abusivo)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni chiunque esercita attività finanziaria senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge.

2. La condanna comporta in ogni caso la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Art. 15.

(Vigilanza)

1. È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni l'intermediario che omette di ottemperare alle richieste o di uniformarsi alle prescrizioni, o comunque ostacola l'esercizio delle funzioni dell'organo di vigilanza previsto dalla legge.

2. È punita con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni la comunicazione all'organo di cui al comma 1 di informazioni, notizie e dati non veritieri o incompleti.

Art. 16.

(Responsabilità solidale)

1. L'intermediario è solidalmente responsabile dei danni cagionati dai soggetti, diversi dai propri dipendenti, che consigliano, offrono o concludono le sue operazioni.

Art. 17.

(Pene accessorie)

1. Alla condanna per i reati previsti nel presente capo conseguono in ogni caso l'interdizione dalle professioni e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la pubblicazione della sentenza

su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 18.

(Territorialità)

1. Le pene stabilite nel presente capo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero a danno di un cittadino italiano.

Art. 19.

(Liquidazione)

1. Se è stato dichiarato nei confronti dell'intermediario lo stato di insolvenza, ovvero l'autorizzazione ad esercitare attività finanziaria è stata revocata dal competente organo di vigilanza per un motivo diverso dalla rinuncia dell'interessato o dalla cessazione dell'attività stessa, l'intermediario è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, con provvedimento del medesimo organo di vigilanza o, se quest'ultimo non è previsto dalla legge, del Ministro di grazia e giustizia.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, e successive modifiche e integrazioni.